

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2007

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARTOLE, PENNACCHINI, MARENGHI, GORRIERI ERMANNINO,
CARRA, BUCCIARELLI DUCCI, COTELLESA, SORGI**

Presentata l'11 febbraio 1960

Modificazione dell'articolo 96, lettera i), del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pastorizia rappresenta anche adesso una delle poche attività che offrano un certo sicuro reddito alle nostre popolazioni di montagna. Dove la vita dei greggi è però ridotta praticamente a non più di cinque mesi all'anno, mentre la progressiva limitazione dei pascoli, anche come conseguenza del rimboschimento in atto, tende a restringere sempre più il periodo dell'alpeggio. La transumanza all'incontro è soggetta a continue difficoltà non potendosi esercitare il pascolo vagante lungo i margini delle strade per il pericolo continuo del traffico e le proibizioni sanitarie, mentre i terreni concessi in affitto per il pascolo invernale vanno sempre più restringendosi con l'avanzare della bonifica e le concessioni di varia natura (cooperative bracciantili, ecc.). Inoltre le *fide pascolo* risultano in continuo progresso accrescendo intollerantemente gli oneri per i pastori.

In tale situazione essi sono costretti a cercare — come sfogo — lo sfruttamento degli argini dei fiumi e dei canali di bonifica, ma qui si trovano di fronte al ferreo divieto stabilito dal testo unico dell'ormai lontano 1904 sulle acque soggette a pubblica amministrazione. Infatti, fra gli « atti e lavori » assoluta-

mente vietati (articolo 96, lettera i) figurano anche: « il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori ».

Deriva pertanto, come hanno unanimemente obiettato i pastori in tutte le loro riunioni e in tutte le provincie dove la pastorizia viene praticata (dalla Venezia Tridentina all'Emilia e alla Toscana), la pratica impossibilità dell'esercizio della pastura con la aggravante che ogni infrazione al citato disposto cade sotto le sanzioni previste dall'articolo 636 del Codice penale, e come « pascolo abusivo » viene punita alla stregua di delitto (anziché quale contravvenzione). Il che, nella normalità, comporta la pena congiunta della reclusione e della multa!

Appare veramente assurdo che una intera categoria come quella dei pastori, per antonomasia la più pacifica per atavica semplicità di vita e genere di lavoro, trovisi giornalmente esposta, nei periodi di transito dei greggi, ai rigori di una legge anacronistica ed a comminatorie destinate a lasciare traccia nella fedina penale nonché, in caso di possibile recidiva, ad inammissibili conseguenze anche agli effetti stessi dei diritti politici.

Il rigido divieto della legge del 1904 poteva tuttavia trovare una giustificazione all'atto della costruzione degli argini o allorché il terreno, non ancora consolidato, andava difeso dal passaggio del bestiame, ma adesso la situazione è radicalmente mutata: i vecchi argini sono ormai completamente consolidati mentre, per quelli di recente costruzione, potrebbe sempre prescriversi un periodo di divieto a seconda delle esigenze tecniche della zona. Che del resto il calpestio delle pecore non produca danno, è dimostrato anche dal fatto che alcuni Consorzi di bonifica hanno dato regolare concessione che i pastori sfruttino arginature ed alvei di loro pertinenza.

Si è, all'incontro, sostenuto che, viceversa, l'arginatura si avvantaggerebbe dal transito dei greggi in quanto lo zoccolo delle pecore comprime, rinsaldandolo, il terreno che gelo e pioggia hanno reso soffice. Per questa ragione gli agricoltori non consentono mai il passaggio dei greggi quando il terreno è bagnato, ma per analogo motivo, in Olanda, i pastori vengono addirittura obbligati a far passare i loro greggi sugli argini.

Premesso adunque che i fini proposti dal legislatore del 1904 sono stati raggiunti e che

la disposizione in parola va adeguata alle nuove esigenze, non si dice con questo che gli argini dei fiumi e le loro dipendenze debbano restare senz'altro abbandonati all'arbitrio dei proprietari di animali di qualsiasi specie, particolarmente bovini ed equini. Per questi il divieto va mantenuto, e per gli stessi greggi di pecore potranno benissimo stabilirsi, da parte della competente autorità amministrativa, limitazioni e proibizioni, temporanee o perpetue, così come, anno per anno, vengono stabiliti i periodi in cui i greggi possono raggiungere determinate altitudini.

È infatti risaputo che l'attività pastorizia non si presta ad un unico regolamento rigido e definitivo, ma va invece, sotto certi aspetti, seguita anno per anno a seconda della situazione ambientale, delle esigenze climatiche e delle necessità di coltivazione.

Tutto questo premesso, confidiamo che la Camera voglia comprensivamente approvare il presente articolo unico, modificativo della lettera *i*) dell'articolo 96 del testo unico del 1904 sulle acque, nel senso cioè di consentire ai soli greggi ovini e colle accennate tutele, il pascolo e la permanenza sugli argini, ripari ecc. dei fiumi e dei pubblici canali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La lettera *i*) dell'articolo 96 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, è sostituita dalla seguente:

« *i*) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine di pubblici canali e loro accessori, fatta eccezione per gli ovini, per la permanenza ed il pascolo dei quali è fatta proibizione nelle zone particolarmente determinate dalle competenti autorità amministrative ».